

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3111

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANTELLA, COSTA, AIMONE PRINA, BASSO, BONATO, CANAVESE, CASELLI, CAVALLINI, CERULLO, DALLARA, GUBETTI, LATRONICO, LAZZARINI, MALAN, NICCOLINI, PIZZICARA, POLLI, SALINO, SANDRONE

Nuove norme sulla prostituzione

Presentata il 13 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 febbraio 1958, n. 75, quasi trent'anni or sono, era intervenuta a modificare profondamente il regime della prostituzione, con un triplice intento: abolire i luoghi emblematici della « commercializzazione » sessuale; tutelare da costrizioni le persone coinvolte, che finivano talora in condizioni disumane e semiservili; colpire lo sfruttamento.

A tale ragguardevole distanza temporale è sotto gli occhi di tutti lo scarto tra intenzione e risultato, tra mezzi e fini.

Il fenomeno della prostituzione è oggi ancor più esteso, radicato, invasivo, pericoloso, anche a causa del nesso tra tossicodipendenza e prostituzione nonché a causa del preoccupante apporto, parimenti recente, di soggetti extracomunitari.

Sopra ogni cosa spicca ormai la pericolosità del fenomeno, che espone la salute

pubblica a rischi sempre maggiori con peculiare riguardo ai giovani (esposti più di altri).

La situazione è tale che gli strumenti normativi, e la loro applicazione consolidata (in verità lassista), appaiono del tutto inadeguati, cosicché l'opinione pubblica richiede, con ragione, misure indilazionabili ed efficaci.

La proposta di legge in oggetto è finalizzata, per l'appunto, a rinnovare la disciplina, da impostare, a nostro giudizio, nelle seguenti direttrici:

a) tutela della salute pubblica tramite controllo sanitario, efficace e frequente, nei confronti dei soggetti che esercitano attività di prostituzione;

b) trasparenza della situazione professionale tramite documento abilitante da cui risultino le certificazioni di idoneità

amministrativa e sanitaria; tale documento dovrà essere esibito a richiesta delle forze di polizia nonché del cliente;

c) assoggettamento fiscale dei proventi dell'attività, che oggi sfuggono completamente al controllo dell'erario;

d) autonomia comunale sulle scelte più qualificanti, riservando ai comuni la competenza in tema di:

1) determinazione dei luoghi di esercizio dell'adescamento, anche eliminandone totalmente l'ammissibilità sulle strade e in altri luoghi pubblici al fine di restaurare un'immagine decorosa delle città e delle campagne;

2) determinazione dei luoghi di esercizio della prostituzione, consentendo ai comuni di precisare zone di ammissibilità oppure zone di divieto;

3) ammissibilità o meno, nel territorio comunale, dell'esercizio della prostituzione in forma organizzata, la quale scelta rappresenta uno dei punti di mag-

giore problematicità sul piano etico e psicologico;

e) ridefinizione dell'adescamento, al fine di precludere le forme più marcate che oggi, in virtù di inadeguatezza tecnica nella formulazione della norma, sfuggono ad ogni controllo;

f) disciplina della pubblicità in modo da raggiungere un non facile temperamento tra interessi e sensibilità confliggenti, ferme restando le esigenze di tutela dei minori e di decoro;

g) tutela delle persone che esercitano attività di prostituzione:

1) continuando a colpire lo sfruttamento;

2) precludendo clausole e situazioni che siano di ostacolo alla scelta di cessazione dell'attività;

3) consentendo l'accesso alle forme previdenziali di categoria nel quadro della riforma del sistema pensionistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Registro provinciale delle persone che effettuano attività di prostituzione).

1. È istituito, presso ciascuna provincia, il registro delle persone che esercitano attività di prostituzione; i dati del registro sono comunicati immediatamente alla questura competente; il registro non è pubblico.

2. Chiunque eserciti attività di prostituzione sul territorio nazionale ha l'obbligo di iscriversi in un registro provinciale. L'iscrizione, da rinnovare annualmente, ha efficacia per l'intero territorio nazionale.

3. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 2, il richiedente deve:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) essere in possesso di idoneità sanitaria certificata da una struttura ospedaliera pubblica della provincia; tale idoneità, la cui certificazione ha efficacia trimestrale, implica la negatività ai *test* rivelatori di infezione da HIV, dipendenza da droghe, malattie veneree e implica il godimento di ottima salute;

c) avere effettuato un versamento, alla provincia, della tassa di un milione di lire.

4. Il possesso della idoneità sanitaria e il versamento della tassa di cui al comma 3 sono requisiti richiesti per ciascun rinnovo.

5. Chiunque eserciti attività di prostituzione, qualora l'esercizio non avvenga in strutture ricettive, deve comunicare al registro provinciale il luogo e il titolo di possesso o di detenzione.

6. Alla tenuta del registro sovrintende il presidente della giunta provinciale o un assessore delegato, con possibilità di avvalersi, quale organo consultivo, di un appo-

sito organo composto in conformità alla relativa delibera della giunta.

ART. 2.

(Documento di abilitazione sanitaria all'esercizio della prostituzione).

1. A prova della avvenuta iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, nonché a prova dei relativi rinnovi, è rilasciato un apposito documento di abilitazione sanitaria.

2. Sul documento di cui al comma 1, in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno, sono apposte, in maniera distinta e facilmente visibile, indicazioni concernenti: l'iscrizione e i rinnovi, con relative date; le certificazioni sanitarie, indicanti le relative date e, in maniera espressa per ciascuna certificazione, l'idoneità all'esercizio.

3. Ogni certificazione di idoneità sanitaria è valida per tre mesi.

ART. 3.

(Registro provinciale dei soggetti che offrono servizi di prostituzione in forma organizzata).

1. È istituito, presso ciascuna provincia, il registro dei soggetti che offrono servizi di prostituzione in forma organizzata; il servizio si intende offerto in forma organizzata allorché è superato il livello del singolo esercente. Tra i soggetti che offrono servizi in forma organizzata sono comprese le strutture associative tra persone che conferiscono attività di prostituzione, nonché i soggetti che intermediano le prestazioni di prostituzione comunicando dati personali di reperimento, anche per incontri in luoghi privati del cliente.

2. Il registro, di cui al comma 1, è strutturato in quattro elenchi: forme associative tra esercenti la prostituzione; forme organizzative di prostituzione altrui; forme di intermediazione; forme miste. I dati del registro sono comunicati immediatamente al comune e alla questura competenti il registro non è pubblico.

3. I soggetti che intendono esercitare l'attività di cui al comma 1 devono chiedere l'iscrizione nel registro provinciale competente per territorio. Ai fini dell'iscrizione il richiedente deve:

a) se persona fisica, essere di maggiore età, cittadino italiano, non avere subito condanne né avere carichi pendenti per delitti compiuti con violenza;

b) se persona giuridica, indicare una persona fisica responsabile che sia di maggiore età, cittadino italiano, non abbia subito condanne né abbia carichi pendenti per delitti compiuti con violenza;

c) indicare la natura della forma organizzata;

d) indicare i locali idonei per l'esercizio dell'attività;

e) avere versato alla provincia, competente per territorio, la tassa di lire un milione;

f) avere versato al comune, competente per territorio, la tassa di lire due milioni, integrata da lire cinquecentomila per ogni operatore, ove il comune non disponga un importo superiore anche sulla base di parametri diversi.

4. L'iscrizione è soggetta a rinnovo annuale.

5. Della avvenuta iscrizione e dei rinnovi è rilasciata idonea documentazione che va affissa in ogni sede presso la quale viene esercitata l'attività.

6. Alla tenuta del registro si provvede ai sensi del comma 6 dell'articolo 1.

ART. 4.

(Adescamento).

1. Effettuano adescamento le persone che in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico offrono servizi di prostituzione o invitano comunque al libertinaggio. L'offerta e l'invito sono ravvisabili anche da elementi presuntivi tra cui abbigliamento o posture o gesti o circostanze di tempo o luogo.

ART. 5.

*(Autonomia comunale
in materia di divieto di adescamento
e di esercizio della prostituzione).*

1. I comuni possono vietare in zone determinate, oppure consentire solamente in zone determinate, le attività di adescamento e di prostituzione; possono, altresì, anche sull'intero territorio comunale, vietare l'adescamento in luogo pubblico. In assenza di deliberazione, si intendono non sussistere zone di divieto.

2. I comuni possono vietare, su tutto il territorio o in zone determinate, oppure consentire su tutto il territorio o in zone determinate, l'esercizio della prostituzione in forma organizzata. In assenza di deliberazione, l'esercizio della prostituzione in forma organizzata si intende vietata.

3. Le delibere di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla provincia di competenza, la quale ne effettua pubblicità.

ART. 6.

*(Locali per l'esercizio
della prostituzione).*

1. Le attività di prostituzione possono essere esercitate: in locali chiusi abitabili il cui accesso non sia in comune con altri locali ospitanti persone non dedite alla prostituzione; in strutture ricettive abilitate a fornire ospitalità per il pernottamento.

2. In caso di esercizio della prostituzione in forma non organizzata, il singolo esercente deve fornire, al registro provinciale di cui all'articolo 1, la comunicazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 1.

3. In caso di esercizio della prostituzione in forma organizzata, in un medesimo luogo possono essere presenti più operatori purché vi siano servizi igienico-sanitari in misura di uno ogni due operatori.

4. I locali in cui viene esercitata l'attività di prostituzione devono essere idonei

ai fini igienico-sanitari; a tale fine sono effettuate ispezioni a cura di apposito servizio predisposto dalle unità sanitarie locali; in caso di inidoneità dei locali, può procedersi a sospensione o decadenza dell'iscrizione nei registri di cui agli articoli 1 e 3.

5. I proprietari degli immobili locati ai fini di cui al presente articolo devono, anteriormente alla stipulazione del contratto, essere informati dell'attività di prostituzione che si intenda svolgere nell'immobile. L'esercizio di attività di prostituzione, in mancanza di tale informativa, è causa di risoluzione del contratto di locazione.

ART. 7.

(Garanzie a tutela delle persone che esercitano attività di prostituzione).

1. Chi esercita attività di prostituzione non può risiedere nello stesso luogo in cui esercita l'attività, tranne il caso in cui l'esercizio è effettuato singolarmente presso un alloggio in titolarità o in conduzione.

2. Sono nulle le clausole contrattuali con cui i soggetti di cui all'articolo 3 mirano a far dimorare, in un luogo determinato, chi esercita attività di prostituzione.

3. Chi esercita attività di prostituzione ha sempre il diritto di ritirare il consenso alla prestazione.

4. Chi esercita attività di prostituzione ha sempre il diritto di ritirare il consenso alla prosecuzione del rapporto giuridico posto in essere con i soggetti di cui all'articolo 3; non possono essere date caparre, nè possono essere convenute clausole penali, nè possono essere stabiliti termini di preavviso, nè può essere posta qualsiasi altra clausola idonea ad ostacolare la cessazione dell'attività.

5. Chi esercita attività di prostituzione è ammesso a partecipare a forme previdenziali di categoria, nel quadro dei principi della riforma del sistema previdenziale.

ART. 8.

*(Forme pubblicitarie aventi
ad oggetto la prostituzione).*

1. Ogni attività finalizzata a far conoscere l'offerta di servizi di prostituzione deve avvenire in forme adeguate a non urtare la sensibilità corrente.

2. Non sono consentite affissioni destinate a pubblicizzare persone che esercitano la prostituzione né luoghi in cui si esercita tale attività.

3. Non sono consentiti messaggi, su mezzi di comunicazione radiofonica e televisiva, destinati a pubblicizzare persone che esercitano la prostituzione; i messaggi destinati a pubblicizzare i luoghi di esercizio e le rispettive denominazioni sono consentiti su emittenti locali dalle ore 23.00 alle ore 3.00.

4. La possibilità, per indicare i luoghi di esercizio della prostituzione, di avvalersi di insegne, e le relative tipologie, sono oggetto di deliberazione della giunta comunale.

ART. 9.

*(Regime fiscale dei proventi
derivanti dalle attività
di prostituzione).*

1. I proventi derivanti dalle attività di cui agli articoli 1 e 3, sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche.

2. I proventi delle persone che esercitano attività di prostituzione in forme collaborative con i soggetti di cui all'articolo 3, sono assoggettati all'IRPEF nella misura fissa del 25 per cento, da ritenere e versare da parte dei soggetti di cui al medesimo articolo 3, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui agli articoli 1 e 3 sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto in regime forfettario da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 10.

*(Archivio telematico
in materia di prostituzione).*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'archivio telematico centrale dei dati relativi alle attività di prostituzione.

2. All'archivio di cui al comma 1 afferiscono i dati contenuti nei registri provinciali e comunali di cui alla presente legge, nonché le segnalazioni e le sentenze per reati attinenti alla prostituzione. L'archivio non è pubblico.

ART. 11.

(Sanzioni).

1. Chiunque eserciti attività di adescamento o prostituzione senza essere iscritto al registro di cui all'articolo 1, oppure senza certificazione di idoneità, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. Chiunque, esercitando attività di adescamento o prostituzione senza certificazione di idoneità sanitaria, non provi la propria idoneità al registro provinciale del luogo, entro trenta giorni dalla richiesta verbalizzata da ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni. È obbligatoria la confisca dei beni di cui si sia avvalso strumentalmente.

2. Chiunque eserciti attività di adescamento o prostituzione in luoghi non consentiti, oppure adescamento in forme scandalose o moleste, è punito con l'ammenda di lire duecentomila se il fatto è commesso per la prima volta; è punito con l'ammenda di lire ottocentomila se il fatto è commesso la seconda volta; è punito con l'ammenda di lire due milioni, e con l'arresto da venti giorni a tre mesi, se il fatto è commesso ulteriormente. A partire dalla seconda violazione è obbligatoria la confisca dei beni di cui si sia avvalso strumentalmente. Se il reato è commesso da straniero, anche se in regola con le norme

vigenti in materia di immigrazione, le autorità di pubblica sicurezza provvedono immediatamente al rimpatrio ove il pubblico ministero lo richieda. In tale caso la pena detentiva è scontata qualora vi sia rientro nel territorio nazionale.

3. Chiunque induca una persona all'adescamento o alla prostituzione è punito con la reclusione da uno a sei anni. Chiunque concorra inducendo una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato è punito con la reclusione da due a otto anni.

4. Chiunque, diverso dai soggetti di cui all'articolo 3, tragga profitto dalla prostituzione altrui, è punito con la reclusione da uno a sei anni; è obbligatoria la confisca dei beni di cui si sia avvalso strumentalmente.

5. Chiunque impedisca o ostacoli, con violenza o minaccia o artificio o raggiro, che una persona cessi dal prostituirsi, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

6. Chiunque commetta violazioni alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 6 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Può essere altresì disposta, dal presidente della giunta provinciale o dall'assessore delegato, la sospensione o la decadenza dell'iscrizione ai registri provinciali di cui agli articoli 1 e 3, con annotazione sul documento di abilitazione o con ritiro del medesimo; l'iscritto al registro di cui all'articolo 1, il quale non ottemperi all'ordine di consegna del documento di abilitazione, è punito con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni o con la reclusione da un mese ad un anno.

7. Chiunque commetta violazioni di cui all'articolo 8 è punito con la multa da lire un milione a cinque milioni o con la reclusione da due mesi a due anni.

8. Chiunque commetta altre violazioni, di cui alla presente legge, non previste dal presente articolo, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a un milione o con l'arresto da due mesi a un anno.

ART. 12.

(Norme finali).

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano attività di prostituzione, devono adempiere alle disposizioni della presente legge entro sei mesi.

2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.

